

**Comune di Mezzana**  
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
DOVUTE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI**

**Approvato dal Consiglio Comunale di Mezzana con deliberazione n. 7 del 20/02/2004**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina il regime precettivo e sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali, quando le sanzioni non siano già espressamente previste in norme di legge. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento in particolare le sanzioni in materia urbanistica, di inquinamento ambientale e tributaria.

**ART. 2**  
**APPLICAZIONE NORME SULLA DEPENALIZZAZIONE**

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali e le ordinanze comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria questa viene adottata ai sensi del Capo I sezione I e II della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

**ART. 3**  
**FASCE SANZIONATORIE**

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro (euro venticinque/00 centesimi) a 500,00 euro (euro cinquecento/00 centesimi) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 nr. 3, la quale modifica il testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267.

**Art. 4**  
**MISURA DELLE SANZIONI**

Per la violazione di regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da € 50,00 a € 500,00.
2. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da € 100 a € 500.
3. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da € 100,00 a € 500,00.
4. violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da € 250,00 a € 500,00.
5. in tutti gli altri casi di violazione di regolamenti comunali non aventi rilevanza interna od organizzativa: da € 25,00 a € 500,00.

**ART. 5**  
**PAGAMENTO IN VIA BREVE**

All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve la sanzione, mediante pagamento in misura ridotta di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

**ART. 6**  
**SPESE DI PROCEDURA**

L'importo del quale si ingiunge il pagamento è aumentato delle spese di notificazione rese necessarie e di tutte le altre spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la formazione del provvedimento.

**ART. 7**  
**OBBLIGO DI RAPPORTO**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

**ART. 8**  
**DIRITTO DI ACCESSO**

Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del Regolamento per l'esercizio del diritto di visione degli atti e dei provvedimenti e del rilascio delle copie a favore dei cittadini approvato con deliberazione consiliare nr. 21 dd 28.02.1999.

**ART. 9**  
**NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/81 e s.m.  
Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni contenute in altri regolamenti o atti comunali e non compatibili con il presente regolamento.

**ART. 10**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.